



TRIBUNALE DI MILANO

**Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea**

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati

dott.ssa Laura Sara Tragni	Presidente
dott. Pietro Caccialanza	Giudice
dott.ssa Olivia Condino	Giudice Relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale ex artt. 35 *bis* D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c.
iscritto al n. 8899/2019 R.G.A.C., promossa da:

promosso da

, nato in Mali (Bamako) il _____ rappresentato e difeso dall'Avv.
STEFANIA SANTILLI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA
LAMARMORA 42 20122 MILANO

-ricorrente-

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore* - **Commissione
Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Monza**

-resistente contumace-

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso ex artt. 35 e segg. D. Lgs. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.

1. Svolgimento del processo

Con ricorso *ex art.* 35 D.Lgs. 25/2008 depositato il 08/01/2019, notificato unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice al Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione Territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede,

ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale il 29/11/2018 e notificato il 10/12/2018.

Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 *bis* D.Lgs. 25/2008.

La difesa ricorrente ha provveduto a depositare nota integrativa autorizzata.

L'amministrazione statale convenuta non si è costituita né ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa (art. 35 *bis* commi 7 e 8).

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Il giudice designato per la trattazione ha delegato per lo svolgimento dell'udienza *ex art.* 35 *bis* comma 11 il G.O.P., dott.ssa Simona Brusamolino.

All'udienza del 26/11/2019 il ricorrente era presente personalmente.

Il G.O.P. ha rimesso il fascicolo al Giudice delegante, ai fini della decisione da parte del Collegio.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 15 aprile 2020.

2. In fatto

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata a un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo *status* di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del D.Lgs. n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie *ex art.* 5 co. 6 T.U.I.

Il ricorrente, in sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale, dichiarava di essere nato in Mali, a Bamako e di aver vissuto in parte a Bamako ed in parte a Sikasso.

Affermava di essere di etnia kassonké, di religione musulmana, di aver frequentato la scuola primaria, la scuola secondaria, nonché una scuola professionale di contabilità, ottenendone il diploma. Aveva svolto la professione di muratore.

Dichiarava che nessuno della sua famiglia era rimasto in vita, in quanto erano venuti a mancare sia i suoi genitori, che i suoi due fratelli.

Dava atto di aver lasciato il proprio Paese in data 06/05/2016 e descriveva il tragitto effettuato per raggiungere l'Italia, indicando i Paesi attraversati e cioè Niger e Libia. Giungeva in Italia in data 17/04/2017.

Quanto ai motivi che lo avevano indotto ad espatriare, ha dichiarato che:

- era nato a Bamako, ma ancora bambino, veniva affidato alla zia materna che non aveva figli, la quale viveva a Sikasso con suo marito;
- nel 2009 veniva a mancare il marito della zia e, pochi anni dopo, nel 2011, decedeva, anche la zia moriva a causa di un fibroma;
- successivamente alla morte di quest'ultima, il ricorrente tornava a Bamako e viveva con un zio che faceva il muratore e svolgeva la medesima professione;
- i genitori del richiedente vivevano, invece, a Gao;
- nel 2013 veniva a mancare il padre;
- nel 2015 doveva sottoporsi ad una operazione e la madre, che si trovava a Gao, chiedeva di raggiungerlo prima dell'operazione;
- così, si recava quindi a Gao, dove, mentre camminava rimaneva coinvolto e ferito in una manifestazione in atto;
- cadeva e veniva calpestato dalla folla fino a perdere conoscenza per poi risvegliarsi in ospedale, dove, il giorno successivo, veniva operato;
- dopo l'intervento tornava a Bamako ove rimaneva fino al 2016, quando un altro zio lo portava nuovamente a Gao ove viveva e svolgeva la professione di meccanico, occupandosi anche di riparare le macchine dei militari;
- dopo quindici giorni circa dal trasferimento a Gao, i ribelli rapivano il ricorrente, lo zio e la sua famiglia a causa della sua attività lavorativa a beneficio dei militari;
- venivano portati in un'automobile insieme ad altri prigionieri;
- durante il tragitto, si rivolgeva ai rapitori in lingua bambarà, chiedendo loro di lasciarlo andare poiché aveva appena subito un'operazione e così veniva liberato;
- incontrava, durante la fuga, un uomo, di nazionalità nigeriana, che lo portava a casa sua affinché potesse medicargli le ferite e successivamente lo portava in Niger, ove rimaneva per due settimane, per poi raggiungere la Libia;
- dopo essere stato arrestato, appena giunto in Libia, trovava lavoro a Tripoli, ma veniva nuovamente arrestato;

- una notte, lo imbarcavano forzatamente su un gommone col quale, poi, raggiungeva l'Italia.

Chiesto dall'intervistatore di riferire **quali rischi ci sarebbero in caso di rimpatrio**, ha dichiarato: *“se nel mio paese in futuro torna la stabilità ci tornerò. Ora temo la morte perché io non abito a Bamako, dove vivo temo per l'insicurezza”*.

Il Collegio, alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale, non reputa necessario procedere a rinnovare il colloquio personale, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione.

La difesa, nel ricorso, richiamata la vicenda personale del ricorrente ha ritenuto di introdurre alcune specificazioni, che tuttavia, sono irrilevanti ai fini dell'esame della domanda.

Innanzitutto, veniva precisato come il ricorrente fosse nato fuori dal matrimonio, in quanto la madre era rimasta incinta prima di sposarsi. La difesa dava atto, a fronte di ciò, che in Mali tale condizione è considerata in senso negativo.

Dunque, era questo il motivo per cui il richiedente era stato dato in affidamento alla zia materna ed a suo marito, dai quali era stato cresciuto come fosse figlio loro.

Veniva specificato, inoltre, la modalità in cui il padre del sig. _____ era deceduto e cioè a causa di un incidente stradale.

Oltre a ciò, in riferimento alla manifestazione a Gao, nella quale il ricorrente era stato ferito, la prima volta che aveva raggiunto quella città, la difesa indicava le date specifiche nelle quali il richiedente partiva da Bamako e raggiungeva Gao e cioè, rispettivamente, il 26 gennaio 2015 ed il 29 gennaio 2015. Oltre a ciò, veniva indicato, nel dettaglio, l'ospedale nel quale veniva portato dopo aver perso conoscenza durante la manifestazione di cui sopra e si trattava dell'ospedale di Hangandoumbou Moulaye Toure. La difesa puntualizzava, infine, che il ricorrente apprendeva di ulteriori scontri tra forze armate e ribelli mentre si trovava in quell'ospedale. Proprio per questo motivo, decideva di tornare a Bamako, senza andare a trovare la madre, poiché quest'ultima viveva in una zona controllata dai ribelli.

Il Presente Collegio, non ritiene, tuttavia, i suddetti elementi rilevanti in ordine alla successiva valutazione di credibilità e di esame della domanda.

Ancora, in ordine alla richiesta della difesa di ammissione per testi sui capitoli di prova articolati in narrativa, il presente Collegio ne rileva l'inammissibilità, in quanto in palese contrasto con l'art. 244 c.p.c., poiché non vengono indicati, nel caso di specie, i testi di riferimento.

Pertanto, ritiene il Collegio, che la fase di raccolta dei fatti rilevanti per l'esame della domanda di protezione internazionale debba considerarsi chiusa.

Si richiama, in ogni caso, sul punto il seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017:

“deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanza specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l’autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda ...”.

Si vedano inoltre i seguenti punti della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Seconda Sezione) 26 luglio 2017 nella causa C-348/16, sull’esistenza (o meno) di un obbligo, ricavabile dalla direttiva “procedure” e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in capo al giudice di procedere sempre e in ogni caso al rinnovo del colloquio personale:

Nel caso di specie, l’obbligo di procedere all’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, imposto al giudice competente dall’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, deve essere interpretato nel contesto dell’intera procedura d’esame delle domande di protezione internazionale disciplinata da tale direttiva, tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e la procedura di primo grado che la precede, nel corso della quale deve essere data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, a norma dell’articolo 14 della direttiva citata.

43 A questo proposito va constatato che, posto che il verbale o la trascrizione del colloquio personale con un richiedente, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, deve essere reso disponibile unitamente al fascicolo, il contenuto di tale verbale o di tale trascrizione rappresenta un importante elemento di valutazione per il giudice competente quando esso procede all’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto previsto all’articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva.

44 Ne consegue che, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 58 e 59 e da 65 a 67 delle conclusioni, la necessità che il giudice investito del ricorso ex articolo 46 della direttiva 2013/32 proceda all’audizione del richiedente deve essere valutata alla luce del suo obbligo di procedere all’esame completo ed ex nunc contemplato all’articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente. Tale giudice può decidere di non procedere all’audizione del richiedente nell’ambito del ricorso dinanzi ad esso pendente solo nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente in occasione del procedimento di primo grado. In circostanze del genere, infatti, la possibilità di omettere lo svolgimento di un’udienza risponde all’interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti, menzionato al considerando 18 della direttiva citata, che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo.

Infine, la Corte di Cassazione, con un consolidato orientamento giurisprudenziale espresso sul punto, ha ribadito che non vi è automatismo, in caso di indisponibilità

della videoregistrazione, tra obbligo del giudice di fissare udienza e necessità di ripetere l'audizione e che pertanto *“all’obbligo di fissare l’udienza non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purché sia stata garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero, se tale domanda risulti manifestamente infondata in base agli elementi di prova desumibili dal fascicolo e a quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa”* (Cass. n. 28966/2019; conf. n. 5973/2019; n. 2817/2019; n. 17717/2018).

Da ultimo, in ordine alla questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa in relazione alla l. n. 46 del 13/04/2017 che ha convertito il D.L. n. 13 del 17/02/2017 per violazione degli artt. 77 Cost. e 111 Cost., ci si limita a ricordare che già la Corte di Cassazione con sentenza n. 17717 del 5/7/2018 ha statuito la manifesta infondatezza della questione e non vi è motivo alcuno di discostarsi da tale pronuncia.

Dunque, il ricorrente pone a fondamento della domanda di protezione la sua condizione di cittadino maliano fuggito dal proprio Paese di origine poiché teme per la sua incolumità a causa della situazione di diffusa insicurezza che caratterizza il Mali.

3. Valutazione di credibilità e decisione

- Sulla valutazione di credibilità¹ si osserva quanto segue.

Non ci sono ragioni per dubitare che il ricorrente, come da lui dichiarato, sia cittadino maliano e provenga dalla zona di Bamako, a cui anche la difesa fa riferimento nel ricorso introduttivo in relazione ai rischi connessi ad un eventuale rimpatrio, posto che è la sua città natale e vi ha vissuto per ben sei anni prima di lasciare il Paese.

¹Come ribadito dalla Suprema Corte, *“la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D.Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi (Cass. n. 16202/2012). La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)”* (Cass. 14.11.2017 n. 26921).

E' quindi rispetto a questo Paese e a tale città che, valutati i fatti e la condizione personale del richiedente, deve essere esaminato appunto il rischio connesso a un eventuale rimpatrio.

Si deve osservare che il ricorrente ha motivato la sua decisione di partire a causa del timore dovuto alla generale situazione di insicurezza che caratterizza il suo Paese di origine e che oggi trova pieno riscontro nelle fonti consultate.

Quanto al narrato del richiedente, questo Collegio ritiene parzialmente condivisibile la valutazione precedentemente effettuata dalla Commissione Territoriale.

Deve, invero, accettarsi come credibile il racconto del richiedente sia in riferimento alla sua storia personale e familiare, ivi compresa la narrazione che concerne i posti dove ha vissuto, sia alla casuale partecipazione alla manifestazione a Gao nel 2015, in quanto il racconto appare sufficientemente circostanziato e preciso.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, il narrato invero è sufficientemente preciso e circostanziato e privo di incongruenze anche con le fonti ufficiali e, dunque, estrinsecamente coerente.

Si veda il seguente report MINUSMA dell'8 aprile 2015 <https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/n1508173.pdf> nel quale vengono evidenziati attacchi terroristici, in particolare contro MINUSMA, avvenuti nel periodo di riferimento in varie regioni del Mali, tra cui proprio quella di Gao ed un conseguente generale aumento dell'insicurezza nel Paese dovuto agli scontri.

Al contrario, non si ritiene credibile l'arresto subito dal ricorrente per mano dei ribelli, nel 2016.

Secondo le dichiarazioni rilasciate dal richiedente in sede di audizione davanti alla Commissione, la ragione del rapimento sarebbe stata riconducibile al lavoro dello zio che lo ospitava. Infatti, lo zio portava avanti un'attività di meccanico e riparava, tra le altre cose, i mezzi dei militari che combattevano "i ribelli". In particolare, risulta poco plausibile la modalità con cui il ricorrente sarebbe riuscito a fuggire. Infatti, secondo quanto dichiarato davanti alla CT, sarebbe stato rilasciato semplicemente dietro semplice richiesta perché aveva da poco subito un intervento chirurgico. Tale circostanza non è plausibile ed è priva di giustificazione.

In ogni caso, la valutazione di credibilità in ordine a tale circostanza è irrilevante ai fini della decisione atteso che il luogo di provenienza, come già specificato è Bamako e la valutazione del rischio viene effettuata in relazione a tale zona.

Alla luce dei richiamati principi, applicati al caso in esame, si ritiene credibile che il ricorrente abbia lasciato il Paese d'origine a causa del timore per la sua incolumità per la situazione di insicurezza in cui si trova il Mali ed in particolare Bamako. In tale situazione è individuabile un rischio in caso di rimpatrio.

quanto ai presupposti per riconoscere la protezione richiesta:

a. sullo status di rifugiato.

Per il riconoscimento dello *status di rifugiato* è necessario infatti, secondo il D.Lgs. n. 251/2007, che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia subito o rischi concretamente di subire:

- **atti persecutori come definiti dall'art.7** (si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7);
- **da parte dei soggetti indicati dall'art. 5** (Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione);
- **per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8** (gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politica).

Nel presente caso il ricorrente ha narrato una vicenda che il Tribunale ritiene in parte credibile.

Non è invece credibile la vicenda narrata in ordine al rapimento, sicchè la vicenda narrata esula comunque dalla fattispecie in esame e non consente di pronosticare un rischio di persecuzione in caso di rimpatrio.

b. Sulla protezione sussidiaria.

Quanto alla *protezione sussidiaria* è necessario che il richiedente rischi, in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa; la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; di correre un pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il Presente Collegio ritiene sussistenti, nel caso in esame, i presupposti per riconoscere la protezione sussidiaria, sub specie lett. c) di cui all'art. 14 D.lgs. n. 251/2007.

Con riferimento alle ipotesi di rischio di *condanna a morte o trattamento inumano o degradante* si deve, anzitutto richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, Elgafaji).²

² che nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che, perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un "*rischio effettivo di subire un ... danno nel caso di rientro nel paese interessato*", i termini "*condanna a morte*" o "*l'esecuzione*", nonché "*la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente*" devono essere riferiti a un rischio di danno riferiti alla particolare (individuale) posizione del richiedente

E' quindi necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di "trattamenti inumani o degradanti" derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.

Come si è in precedenza rilevato, nel presente caso il richiedente non ha allegato fatti che facciano fondatamente ritenere che, in caso di rimpatrio, possa andare incontro all'applicazione di sanzioni sproporzionate o disumane da parte dell'autorità statale, né che rischi trattamenti inumani o degradanti da parte di uno specifico agente non statale di persecuzione, per motivi diversi da quelli elencati nel citato art. 8 decreto qualifiche.

Con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un **conflitto armato generalizzato**, invece, ricordato che l'art. 14 D.lgs. n.251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15 lettera c), si deve richiamare la definizione di "conflitto armato" quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C – 285 /12 – Diakité)³

La stessa decisione ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) direttiva qualifiche non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da "violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo" avendo il legislatore comunitario optato "per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (v. in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).

Dunque ai fini che qui interessano non è sufficiente, a integrare la fattispecie, l'esistenza di generiche situazioni di instabilità essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale l'interessato dovrebbe fare ritorno) è interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.

essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).

³ secondo cui "si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione".

La situazione generale del Paese (e della specifica zona di provenienza, Bamako), secondo le informazioni aggiornate **presenta una generalizzata situazione di violenza indiscriminata.**

La situazione del Mali (ed in particolare della capitale Bamako e della zona meridionale) si è - negli ultimi mesi - progressivamente deteriorata.

Secondo quanto si legge nel *report* 2019, redatto da *Human Rights Watch* – consultabile al link: <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/mali#> - , *“la situazione dei diritti umani in Mali si è gravemente deteriorata nel 2018, dal momento che gli attacchi di gruppi armati di islamisti contro i civili sono aumentati, l'esercito ha commesso atrocità durante le operazioni di controterrorismo e la violenza intercomunale ha ucciso centinaia di persone, determinando una vera e propria crisi umanitaria. Il processo di pace previsto per porre fine alla crisi politico-militare del 2012-2013 nel nord ha fatto scarsi progressi, soprattutto per quanto riguarda il disarmo e il ripristino dell'autorità statale. Il banditismo dilagante continua in mezzo ad un vuoto di sicurezza sempre più profondo. (...)*

A settembre, il presidente Ibrahim Boubacar Keita ha prestato giuramento per un secondo mandato, dopo aver vinto elezioni segnate da insicurezza, accuse di irregolarità e alcune violazioni dei diritti, incluse manifestazioni vietate e la chiusura di una stazione radio locale.

Sono stati compiuti pochi sforzi per fornire giustizia alle vittime di abusi e le istituzioni dello stato di diritto sono rimaste deboli. Tuttavia, i militari hanno aperto indagini sulle accuse di omicidi extragiudiziali da parte delle loro forze. Le agenzie umanitarie hanno subito numerosi attacchi, soprattutto da parte dei banditi, che hanno minato la loro capacità di fornire aiuti.

Nel 2018, i partner internazionali del Mali si sono concentrati sul contenimento della diffusione regionale degli attacchi dei gruppi islamici e sulla garanzia di legittime elezioni presidenziali. Questi attori hanno dimostrato una maggiore disponibilità a denunciare gli abusi da parte delle forze di sicurezza maliane”.

I problemi maggiori si sono inizialmente registrati nelle zone **settentrionali e centrali** del Paese, dal momento che *“nel 2018, almeno 300 civili sono stati uccisi in oltre 100 episodi di violenza comunitaria”*; inoltre, *“gruppi armati islamici alleati ad Al-Qaeda e, in misura minore, lo Stato islamico, hanno aumentato drasticamente i loro attacchi ai servizi di sicurezza maliani, alle forze di pace e alle forze internazionali (...).*

Decine di civili sono stati uccisi in questi attacchi, principalmente attraverso l'uso indiscriminato di ordigni esplosivi impiantati sulle strade principali, tra cui un attacco nella regione di Mopti che ne ha uccisi 26. (...) Gruppi armati islamici hanno continuato a minacciare, e talvolta uccidere, abitanti dei villaggi ritenuti di aver collaborato con le autorità e picchiato quelli impegnati in pratiche culturali considerate proibite. Hanno anche imposto la loro versione della sharia (legge islamica), attraverso la predisposizione di tribunali che non aderiscono al principio del giusto processo.

Durante le elezioni, hanno bruciato seggi elettorali e materiale elettorale, ucciso almeno tre operatori elettorali e minacciato gli elettori, costringendo la chiusura di centinaia di seggi elettorali nel nord e nel centro del Mali”.

Peraltro, la situazione d'insicurezza nelle regioni settentrionali e centrali del Mali ha determinato un altissimo numero di sfollati: i dati dell'agosto 2018 dell'UNHCR indicano 69.993 sfollati interni in Mali e 139.842 rifugiati maliani in Niger, Mauritania e Burkina Faso. In particolare, fino al 2015, il 25% degli sfollati interni è andato a Bamako e secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, *“oltre 10.000 persone sono state sfollate nelle regioni di Ségou e Mopti a seguito di un conflitto intercomunitario registrato nel febbraio 2017 nei distretti amministrativi di Macina e Niono (regione di Ségou)”* (cfr.: UNOCHA, *Mali: population movements related to armed conflict and intercommunity violence*, March 2017).

Il rapporto stilato da EASO e pubblicato nel dicembre 2018 - reperibile al seguente link:

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_COI_report_Mali_Country_Focus_2018.pdf - aveva già dedicato una specifica sezione alla situazione che si veniva progressivamente a determinare anche in alcune **regioni meridionali** del Paese (in particolare: Kayes, Koulikoro, Ségou e Sikasso), evidenziando come, se precedenti valutazioni avevano circoscritto le conseguenze della crisi del 2012 al nord del Mali, il conflitto si stava via via spostando verso il sud e in particolare la città di Mopti, prima considerata “zona di confine” tra nord e sud, era divenuta la regione con la più alta percentuale di conflitti. Infatti, *“nel 2015 gruppi terroristici hanno ucciso almeno 44 civili in tutto il territorio del Mali, comprese le regioni di Bamako e Sévaré (vicino a Mopti). Dal 2015 gruppi armati islamici hanno attaccato sia basi militari e di polizia, sia civili (...). A Bamako, una discoteca (La Terrasse) e un hotel di lusso (Radisson Blu) sono stati presi di mira, così come lo sono stati la città di Sévaré e la regione di Ségou. I gruppi terroristici responsabili degli attacchi nel sud includono Al-Qaeda nel Maghreb islamico (AQIM), Ansar Dine, Al-Murabitoun e il Fronte di liberazione della Macina (Fronte della libazione del Macina, o FLM), emerso a gennaio 2015”.*

Il documento redatto da EASO riporta, nello specifico, una serie di dati relativi al numero di conflitti con incidenti mortali registratisi nel sud del Paese, che testimoniano l'*escalation* della violenza anche nelle zone meridionali: *“Tra il 1 ° settembre 2017 e il 30 agosto 2018, ACLED ha registrato circa 26 incidenti nelle regioni meridionali del Mali (Bamako, Kayes, Koulikouro, Ségou e Sikasso), che hanno provocato circa 100 vittime. (...) La maggior parte degli incidenti nel periodo di riferimento nelle regioni meridionali del Mali si è verificata a Ségou. Al contrario, pochissimi incidenti sono stati registrati a Bamako, Kayes, Koulikouro o Sikasso. Dei 26 incidenti, 8 possono essere classificati come "violenza contro i civili", con 19 vittime. La maggior parte di questi incidenti e decessi si sono verificati a Ségou, dove 5 incidenti sono stati registrati come violenza contro i civili, provocando 16 morti. Gli incidenti classificati altrimenti riguardavano principalmente battaglie tra JNIM e le milizie di Dozo, o JNIM e le forze militari o di polizia.*

Durante lo stesso periodo di riferimento, ma nelle regioni settentrionali di Gao, Kidal e Timbuktu, ci sono stati in totale 288 incidenti (con circa 634 morti), di cui 70 classificati come ‘violenze contro i civili’, con 162 morti”.

Come indicato nel *report* di EASO, occorre in ogni caso tenere conto del fatto che “(...) precedenti valutazioni indicavano che la crisi del 2012 era limitata al nord del Mali, i casi di conflitto nella regione di Mopti tra il 2012 e il 2017 l’hanno resa una zona che desta preoccupazione, con il coinvolgimento di combattenti jihadisti su questioni locali e conflitti tra comunità. (...) non esiste una linea stabile e definita del fronte e non vi sono attori identificati. Fino al 2015 nessuna analisi accurata spiegava lo sviluppo nella regione del fenomeno della violenza nei confronti delle autorità tradizionali, delle forze di sicurezza, degli individui e persino delle scuole” (EASO, COI Report: Mali Country Focus, Dicembre 2018, pag. 39).

La situazione sopra descritta si è, negli ultimi mesi, ulteriormente aggravata.

L’UNHCR – nel documento “*Position on returns to Mali, Update II*” del luglio 2019 – esamina tutti i profili relativi agli sviluppi politici, alle condizioni di sicurezza, alla situazione dei diritti umani, ai profili relativi agli sfollati interni e alla situazione umanitaria (profili che devono essere esaminati ai fini del riconoscimento della forma di protezione in esame, secondo il noto criterio olistico, raccomandato da tempo dall’Alto Commissariato).

Alla luce degli specifici dati indicati in tale rapporto, e considerando il gravissimo deterioramento della situazione di sicurezza progressivamente registrato anche in aree diverse da quelle del nord, già da tempo teatro di un aperto conflitto armato e di una chiara situazione di violenza diffusa, l’UNHCR ha concluso per una posizione di non rimpatrio nelle seguenti regioni: Timbuktu, Gao, Kidal, Taoudenni, Ménaka, Mopti, Ségou e Sikasso nonché Koulikoro region, Nara, Kolikana, Banamba e Koulikoro (città).

Deve ritenersi che tale posizione sia attualmente da estendere, oltre alle citate regioni, anche alla **capitale Bamako**, atteso che la situazione di conflitto si sta progressivamente espandendo anche in quell’area.

Le prime avvisaglie emergevano dal documento sopra citato: “*In the first five months of 2019, Jihadist groups have attacked several towns in the southern regions of the country (Guire, Koury, and Siby), with attacks moving towards Bamako” e dalle seguenti fonti:*

ACLED Data, 28 March 2019, www.acleddata.com/2019/03/28/press-release-political-violence-skyrockets-in-the-sahel-according-to-latest-acleddata/

UN News, *Mali: UN Mourns Three Guinean Peacekeepers Killed, Condemns Attack 'in Strongest*

Terms', 23 February 2019, <https://news.un.org/en/story/2019/02/1033431>;

AfricaNews, *Suspected Jihadists Kill 10 Malian Soldiers*, 21 April 2019,

www.africanews.com/2019/04/21/suspected-jihadists-kill-10-malian-soldiers/;

The Seattle Times, *7 Dead in Southern Mali after Attack near Burkina Faso*, 20 May 2019, www.seattletimes.com/nation-world/nation/7-dead-in-southern-mali-after-attack-near-burkina-faso/;

Jane's Intelligence Weekly, *Southern Mali Attack Highlights Likelihood of Jihadist Conflict Reaching Coastal West Africa, Targeting Foreigners, Churches, Mining Companies*, 22 May 2019, www.janes.com/article/88707/southern-mali-attack-highlights-likelihood-of-jihadist-conflict-reaching-coastal-west-africa-targeting-foreigners-churches-mining-companies;

European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations, *Mali*, 10 March 2019, https://ec.europa.eu/echo/printpdf/where/africa/mali_en.

Invero, le più accreditate fonti internazionali confermano che in Mali vi sia, allo stato, una situazione di violenza generalizzata, aggravatasi negli ultimi mesi ed in continuo peggioramento, di imprevedibile evoluzione e che coinvolge anche la regione di Kayes.

A questo proposito, si riporta quanto affermato da Alioune Tine - esperto indipendente delle Nazioni Unite - il quale, dopo una visita di 10 giorni nel Paese ha dichiarato che la situazione della sicurezza in Mali ha raggiunto un livello critico, con una presenza limitata di istituzioni statali in alcune aree, incidenti, violenza senza precedenti e attacchi terroristici contro le forze di sicurezza e civili. *“Sono seriamente preoccupato per il continuo deterioramento della situazione generale della sicurezza, che ora ha raggiunto una soglia critica”*, ha affermato Alioune Tine. *“Ai civili di molte aree, e in particolare delle aree centrali di Mopti, vengono negati i diritti umani fondamentali, incluso il diritto alla vita, poiché lo Stato sta diventando sempre più debole di fronte a attacchi sempre più violenti e mortali contro l'esercito maliano da parte di gruppi terroristici che cercano di destabilizzare la democrazia e minare il morale delle truppe. Se questa tendenza continua, diventerà la più grave minaccia alla pace regionale e internazionale.”*⁴

L'esperto ha altresì evidenziato che la situazione della sicurezza sta gradualmente peggiorando anche nelle regioni centrali e meridionali di Ségou, Kayes e Koulikoro.

La guerra in Mali è entrata nel suo ottavo anno consecutivo e infuria nonostante gli interventi multipli da parte delle forze francesi, ONU e regionali. Il conflitto muta mentre si diffonde, diventando sempre più brutale. Le popolazioni locali in Mali si sono trovate strette nella morsa tra forze governative repressive, milizie etniche e militanti jihadisti.⁵

Il *focus* sul Mali del World Report 2020 di Human Rights Watch riferisce di una situazione in progressivo deterioramento nell'arco di tutto il 2019 dal punto di vista della situazione della sicurezza e delle atrocità perpetrate contro i civili. Più di 85.000

⁴ HRC – UN Human Rights Council (formerly UN Commission on Human Rights): *Situation of human rights in Mali; Report of the Independent Expert on the situation of human rights in Mali* [A/HRC/43/76], 15 January 2020 at: https://www.ecoi.net/en/file/local/2024767/A_HRC_43_76_E.pdf

⁵ ACLED, *A vicious cycle: the reactionary nature of militant attacks in Burkina Faso and Mali*, 2019 at: <https://acleddata.com/2019/05/31/a-vicious-cycle-the-reactionary-nature-of-militant-attacks-in-burkina-faso-and-mali/>

civili sono stati costretti ad abbandonare le proprie case in seguito alle violenze occorse durante l'anno. Le agenzie umanitarie hanno subito attacchi da parte di banditi ed è stata compromessa la capacità delle stesse di fornire aiuti. Attacchi per mano di gruppi islamisti affiliati ad Al-Qaeda hanno provocato la morte di più di 150 civili e altrettanti appartenenti a forze di governo nonché 16 *peacekeepers* della Missione MINUSMA (compreso l'ultimo attacco avvenuto il 20 gennaio u.s. alla base UN Aguelhok).

Ad ottobre 2019 il governo ha esteso per un ulteriore anno (fino a ottobre 2020) lo stato di emergenza dichiarato per la prima volta nel 2015.⁶ Ciò in ragione del fatto che il Mali fa fronte ad una crisi complessa e multidimensionale e ad una situazione umanitaria particolarmente imprevedibile dovuta all'instabilità della situazione della sicurezza.⁷

L'OCHA (UN Office For The Coordination of Humanitarian Affairs) ha pubblicato a Gennaio 2020 un *report* sui bisogni umanitari in Mali in cui viene evidenziato che *“basandosi sul barometro dei rischi, la classificazione del Mali nell'Inform Index Global Risk index 2020, raggiunge un livello pari al 9,8 su una scala di 10 per il rischio di “Violent Internal Conflict Probability” e del 9,7 per il rischio di “Highly Violent Internal Conflict Probability”, nonché un livello pari a 8 relativo al “Current highly Violent Conflict Intensity score”.*

Lo stesso documento precisa come, rispetto al 2018, la situazione sia nettamente peggiorata nel centro del Paese (principalmente nelle regioni di Mopti e Ségou) e come si sia aggravata anche nel resto del paese, in particolare nel circondario di Tomboctou e nella regione di Ménaka.

Incidenti legati all'esplosione di ordigni improvvisati e mine, conflitti interetnici, attacchi da parte di gruppi estremisti, l'esacerbazione delle violenze di genere e le gravi violazioni dei diritti umani hanno avuto conseguenze e impatto su circa 8,2 milioni di maliani, ossia il 41% della popolazione.⁸

Analizzando la mappa⁹ contenuta nel suddetto documento e relativa alle minacce alla stabilità delle singole regioni del Paese, si evince come nel contesto di peggioramento generale della situazione della sicurezza, ad oggi anche **Kayes** e **Bamako** non sono esenti da fenomeni di terrorismo, banditismo e crimini benché le regioni più colpite rimangano quelle del centro- nord.

⁶ HUMAN RIGHTS WATCH, *World Report 2020 Mali*, 14 Gennaio 2020 at: <https://www.ecoi.net/en/document/2022717.html>

⁷ OCHA Mali: *Plan de réponse humanitaire*, gennaio - dicembre 2019 at: <https://reliefweb.int/report/mali/mali-plan-de-r-ponse-humanitaire-janvier-d-cembre-2019-version-r-vis-e-juillet-2019>

⁸ OCHA Mali: *Plan de réponse humanitaire*, gennaio - dicembre 2019, pag. 35 e ss. at: <https://reliefweb.int/report/mali/mali-plan-de-r-ponse-humanitaire-janvier-d-cembre-2019-version-r-vis-e-juillet-2019>

⁹ OCHA Mali: *Plan de réponse humanitaire*, gennaio - dicembre 2019, pag. 52 at: <https://reliefweb.int/report/mali/mali-plan-de-r-ponse-humanitaire-janvier-d-cembre-2019-version-r-vis-e-juillet-2019>

Il Global Terrorism Index 2019 ha inserito il Mali al 13esimo posto tra i 163 Paesi di cui è stato analizzato l'impatto della minaccia terroristica, con un indice pari a 6,65.¹⁰

L'estensione del conflitto a pressochè tutto il Mali, compresa la capitale, rende assolutamente ragionevole ritenere che tutto lo Stato sia caratterizzato da una situazione di conflitto armato con violenza indiscriminata nei confronti dei civili ai sensi dell'art. 14, let. c) del d. lgs. 251/2007.

Data l'estensione del conflitto come sopra delineata, non possono infatti essere escluse singole zone (come Kayes) ovvero città geograficamente collocate all'interno della zona di conflitto, in considerazione del fatto che "*i confini del conflitto non sono ben definiti*"¹¹ e che un eventuale rimpatrio sarebbe estremamente difficile, se non addirittura impossibile, dovendo riconoscersi la stessa capitale come zona di conflitto.

4. Sulle spese del giudizio.

Con riferimento alle spese di giudizio, non è applicabile al presente il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima "dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato". Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui "effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso" (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, *contrariis reiectis*, così provvede:

- riconosce lo status di protezione sussidiaria del ricorrente ;
- nulla dispone sulle spese di giudizio;
- liquida separatamente le spese con decreto emesso contestualmente all'emissione del presente provvedimento.

¹⁰ <https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/01/07/mali-5-soldati-uccisi-un-ordigno-improvvisato> (accesso del 2 marzo 2020). Si veda anche: ACLED, *Democracy Delayed: Parliamentary Elections and Insecurity in Mali*, 6 giugno 2019 at: acleddata.com/2019/06/06/democracy-delayed-parliamentary-elections-and-insecurity-in-mali/

¹¹ UNHCR, *Mali situation*, aprile-giugno 2019, Regional situation update at: <http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Mali%20Situation%20Regional%20Update%20-20April%20-%20June%202019-.pdf>

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 aprile 2020

Il Presidente
Laura Sara Tragni